



STATUTO

Art. 1

Costituzione

1. È costituita con sede in Milano, Via Eustachi n. 11, l'associazione denominata TEREGUA di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
 - non ha fini di lucro
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione ed altre associazioni aventi le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.
4. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2

Attività

1. L'associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e compiere quanto necessario al restauro della Chiesa della S.S. Trinità di Teregua, favorendo il concorso economico di privati, Enti Pubblici e privati, banche, fondazioni. L'associazione potrà compiere qualunque operazione necessaria, strumentale o semplicemente utile al raggiungimento dello scopo ed al mantenimento dei risultati ottenuti.

Art. 3

Soci

1. Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e si impegnano a dedicare una parte del proprio tempo al loro raggiungimento, coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio.
2. I soci svolgono la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo volontario e gratuito.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal consiglio.

Art. 4
Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi che l'Assemblea deliberasse di chiedere.

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del consiglio;
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
 - approvare il rendiconto preventivo;
 - approvare il rendiconto consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 13;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7
Consiglio Direttivo

1. Il consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da almeno tre membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il consiglio è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il consiglio ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme ed il regolamento per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Art. 8 **Presidente**

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio più anziano di età.

Art. 9 **Segretario**

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di rendiconto preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio;
- è a capo del personale.

Art. 10

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o, in sua vece e su sua delega, del segretario.

Art. 12

Rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 13

Modifiche allo statuto – Scioglimento

1. Le proposte di modifica allo statuto o di scioglimento dell'associazione possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei soci.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.